

Modifiche al Regolamento e alle Istruzioni del Servizio di Gestione Accentrata

1. Riorganizzazione delle disciplina dei servizi fiscali attualmente offerti da Monte Titoli

In vista dell'estensione dei servizi fiscali offerti da Monte Titoli alla rappresentanza fiscale ai sensi del d.lgs. 461/1997, si modificano il Regolamento e le Istruzioni al fine di sistematizzare la disciplina dei servizi fiscali offerti.

Per quanto riguarda il Regolamento, pertanto, la disciplina dei servizi risulterà articolata come segue:

- Servizi di "assistenza fiscale" con o senza rappresentanza;
- Servizio FTT.

Conseguentemente, le Istruzioni sono state aggiornate per dettagliare ulteriormente l'operatività dei servizi di assistenza fiscale.

Si conferma, per contro, l'attuale impostazione regolamentare in base alla quale la disciplina dei servizi fiscali contenuta nel Regolamento comprende anche i servizi fiscali offerti in relazione a mercati esteri, specificati nelle Istruzioni.

2. I nuovi servizi di rappresentanza fiscale

Nell'ambito dei servizi di rappresentanza fiscale, Monte Titoli svolge essenzialmente le seguenti attività:

- versamento per conto dell'intermediario dell'imposta sostitutiva o applicazione dell'eventuale esenzione a sensi della normativa applicabile;
- comunicazione all'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni periodiche relative alle imposte applicate e ai dati identificativi dei soggetti esenti.

In linea con i principi del Regolamento Europeo n. 909/2014 in materia di Depositari Centrali, la disciplina regolamentare dei nuovi servizi è stata definita seguendo un approccio *risk based* con particolare attenzione ai presidi in tema di rischio operativo, di credito e di liquidità.

Pertanto, si rivedono i requisiti di partecipazione ai servizi di assistenza fiscale contenuti nel Regolamento e si introducono specifiche regole di condotta applicabili in base alle attività svolte da Monte Titoli per conto dei partecipanti.

Nello specifico, al fine di mitigare completamente il rischio di liquidità e/o rischio di credito connesso al versamento delle imposte, si richiede ai partecipanti:

- quale obbligo di comportamento, la costituzione della provvista necessaria al pagamento dell'imposta, il 12° giorno lavorativo del mese per il quale è previsto il versamento dell'imposta;
- quale requisito di partecipazione, la prestazione di una garanzia a copertura del rischio di mancata provvista che Monte Titoli provvederà ad attivare in caso di inadempimento.

In tema di presidi a copertura del rischio operativo, si descrivono nelle Istruzioni le caratteristiche essenziali delle procedure seguite da Monte Titoli nella gestione dei principali processi connessi alla fiscalità (*i.e. acquisizione informazioni rilevanti ai fiscali, modalità di applicazione, calcolo e versamento dell'imposta*).

3. Fine tunings alle Istruzioni

Con l'occasione si adegua anche l'indicazione al calendario di disponibilità del servizio per specificare che si tratta del calendario Target.

Infine si apportano alcune modifiche minimali in tema di operatività del servizio di Gestione Accentrata.

REGOLAMENTO

Articolo 4 - Elementi essenziali dei contratti tra Monte Titoli e i Partecipanti

1. I rapporti tra Monte Titoli e i Partecipanti inerenti alla prestazione del Servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari e delle relative attività connesse e strumentali sono disciplinati dalle condizioni generali di contratto predisposte da Monte Titoli, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.. Tali condizioni generali sono costituite dal presente Regolamento, dalle Istruzioni e dalle Condizioni Generali di Fornitura dei Servizi, inclusi i relativi allegati, che i Partecipanti accettano sottoscrivendo la richiesta di servizi.
2. I contratti tra Monte Titoli e i Partecipanti disciplinano tra l'altro:
 - a) la durata del contratto, le modalità e i termini di recesso;
 - b) le modalità di invio di comunicazioni da parte di Monte Titoli ai Partecipanti;
 - c) la disciplina delle modifiche delle condizioni generali;
 - d) la responsabilità di Monte Titoli;
 - e) i corrispettivi per i servizi;
 - f) la disciplina della risoluzione delle controversie.
3. I servizi che si riferiscono alle attività connesse e strumentali possono essere offerti da

Monte Titoli, a parità di condizioni, anche a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1. In tale eventualità i relativi contratti di servizio includono le disposizioni del Regolamento e quelle delle Istruzioni di volta in volta applicabili alle singole attività.

CAPO I - SERVIZI FISCALI DI ASSISTENZA FISCALE

Sezione I – Servizio FTT

Articolo 39 – Oggetto Caratteristiche del Servizio FTT di Assistenza Fiscale

1. Monte Titoli presta il **Servizio FTT** ~~i servizi di assistenza fiscale e assolve agli adempimenti fiscali applicabili ai sensi della normativa vigente sulle sia alle transazioni finanziarie in qualità di delegato per il versamento dell'imposta e degli obblighi dichiarativi, fermo restando la responsabilità dei Partecipanti per il corretto versamento dell'imposta e degli obblighi strumentali ai sensi dell'articolo 19 del D.M. 21 febbraio 2013. sia alle *corporate action*, anche su richiesta dei Partecipanti, nei casi e con le modalità comunicate nei Documenti operativi.~~
2. **Nell'ambito del servizio di dichiarazione e versamento dell'imposta e degli obblighi strumentali, Monte Titoli offre supporto tecnico in relazione ai seguenti adempimenti:**
 - a) **trasmissione delle dichiarazioni ricevute dagli Intermediari all'Agenzia delle Entrate;**
 - b) **trasmissione degli avvisi di pagamento dell'imposta da versare in base alle dichiarazioni ricevute dagli Intermediari;**
 - c) **regolamento mensile degli importi ricevuti dagli Intermediari per il pagamento dell'imposta a favore dell'Agenzia delle Entrate e trasmissione dei relativi modelli F24;**
 - d) **trasmissione della dichiarazione annuale ricevuta dagli Intermediari all'Agenzia delle Entrate;**
 - e) **supporto per la compensazione di eventuali crediti d'imposta, in sede di dichiarazione mensile o annuale;**
 - f) **supporto tecnico per la procedura di ravvedimento operoso.**
3. **Le modalità operative con cui Monte Titoli svolge le attività elencate al comma 2 sono descritte nelle Istruzioni.**

Articolo 40 - Partecipanti, requisiti e modalità di partecipazione

1. La partecipazione al **Servizio FTT** ~~ai Servizi di Assistenza Fiscale~~ è consentita ai Partecipanti al Servizio di Gestione Accentrata e agli altri soggetti persone giuridiche **tenute**

al versamento e alla dichiarazione dell'imposta ai sensi del D.M. 21 febbraio 2013 residenti e non residenti in Italia e in particolare: ~~ove specificato nei Documenti operativi.~~

- **i soggetti responsabili del versamento dell'imposta (accountable party);**
 - **le stabili organizzazioni di soggetti non residenti responsabili del versamento dell'imposta (accountable party);**
 - **i rappresentanti fiscali dei soggetti responsabili del versamento dell'imposta secondo le casistiche descritte nelle Istruzioni.**
2. La partecipazione deve avvenire, in quanto compatibile, nel rispetto e secondo le modalità indicate negli artt. 6 e seguenti.
 3. Per consentire il corretto espletamento delle attività di cui all'articolo 39, i Partecipanti **al Servizio FTT ai Servizi di Assistenza Fiscale** avranno cura di far pervenire a Monte Titoli la documentazione prescritta dalla normativa ~~fiscale nazionale e/o estera~~ vigente e quella indicata nelle Istruzioni e nei Documenti operativi.
 4. La documentazione sopra citata e le relative istruzioni devono pervenire entro i termini stabiliti da Monte Titoli e indicati nelle Istruzioni emanate da Monte Titoli.

Sezione II – Servizi di Assistenza Fiscale

Articolo 41 – Oggetto del servizio

1. **Nell'ambito dei Servizi di Assistenza Fiscale, Monte Titoli svolge le seguenti attività con o senza assunzione del ruolo di rappresentante fiscale:**
 - a) **acquisisce e conserva, nel rispetto delle normative applicabili, tutte le informazioni e i documenti necessari per assolvere gli adempimenti fiscali per conto dei Partecipanti;**
 - b) **verifica la coerenza delle informazioni di cui alla lettera a) con i dati disponibili nell'ambito del Servizio di Gestione Accentrata, mediante apposite procedure;**
 - c) **calcola l'imposta in base all'aliquota di pertinenza oppure verifica la sussistenza delle condizioni d'esenzione in base alla posizione fiscale del Partecipante o dei suoi clienti facendo riferimento alle informazioni acquisite;**
 - d) **provvede al versamento dell'imposta per conto del Partecipante alle scadenze previste dalla normativa fiscale applicabile;**
 - e) **trasmette all'Amministrazione Finanziaria le dichiarazioni periodiche previste dalla normativa fiscale applicabile;**
 - f) **risponde alle richieste dell'Amministrazione finanziaria, fornendo ogni notizia o documento relativo agli adempimenti assolti per conto dei Partecipanti anche dopo il termine dell'incarico.**

2. Monte Titoli può svolgere le attività di cui al comma 1, assumendo la qualifica di rappresentante fiscale, nell'ambito delle fattispecie di rappresentanza indicate nelle Istruzioni, oppure fornendo supporto operativo per la gestione dei processi connessi alla fiscalità.
3. I Partecipanti conferiscono a Monte Titoli l'incarico di rappresentante fiscale mediante la sottoscrizione di un apposito contratto che specifica le attività svolte da Monte Titoli per loro conto. Il presente Regolamento e le relative Istruzioni sono parte integrante di tale contratto.
4. Nell'ambito delle verifiche di coerenza di cui al comma 1, lettera b), nel caso di prestazione dei Servizi in base alla normativa italiana, Monte Titoli effettua i seguenti controlli:
 - riconciliazione dei dati tra l'estratto conto di gestione accentrata del Partecipante e i report delle transazioni comunicate dal Partecipante, tenendo conto della tipologia di operazioni (i.e. compravendite o semplici movimentazioni tra i conti titoli franco pagamento);
 - riconciliazione tra le posizioni contabili del Partecipante ai Servizi Fiscali e le posizioni in titoli presenti nei conti di gestione accentrata, tenuto conto delle modifiche derivanti dalle operazioni societarie.
5. Monte Titoli può avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1. Le modalità di interazione tra i Partecipanti e tali soggetti terzi sono chiaramente indicate nelle Istruzioni e nei Manuali Operativi dei Servizi Fiscali, allegati alla documentazione di partecipazione.

Articolo 42 – Partecipanti, requisiti e modalità di partecipazione

1. Possono partecipare ai Servizi di Assistenza Fiscale i soggetti ammessi al Servizio di Gestione Accentrata e di Liquidazione:
 - che siano autorizzati ai sensi della normativa europea in materia di enti creditizi (direttiva 2013/36/EU – CRD), di controparti centrali (Regolamento n. 2012/648/EU - EMIR) o di depositari centrali (Regolamento n. 909/2014/EU – CSDR)
 - che si qualifichino come non residenti ai sensi della normativa fiscale italiana, nei casi di prestazione del Servizio in base alla normativa italiana.
2. Qualora Monte Titoli provveda al versamento dell'imposta in qualità di rappresentante fiscale del Partecipante, i soggetti di cui al comma 1 devono:
 - a) utilizzare per il trasferimento del contante necessario per il pagamento delle imposte, il proprio conto nel Sistema TARGET2 configurato per l'impiego dei meccanismi di auto-collateralizzazione;
 - b) comunicare il nominativo del soggetto referente per i servizi fiscali, a conoscenza dei processi connessi alla fiscalità, reperibile negli orari di operatività del servizio;

- c) fornire garanzie azionabili da Monte Titoli anche in caso d'insolvenza del Partecipante, a copertura del rischio d'inadempimento dell'obbligo di provvista di cui all'articolo 43, comma 2.
3. I requisiti di cui alle lettere a) e c) non si applicano nei casi in cui il Partecipante, in base alla documentazione prodotta, sia un soggetto esente e/o operi esclusivamente per conto di soggetti esenti.
4. L'importo della garanzia sarà equivalente al triplo dell'importo medio da versare per ciascun periodo di versamento e in ogni caso non inferiore al versamento massimo effettuato nell'anno fiscale per conto del partecipante. Monte Titoli monitora tali valori e li comunica al partecipante su base semestrale. In fase di prima applicazione Monte Titoli determina tale importo sulla base delle evidenze documentali prodotte dal partecipante all'avvio del servizio.

Articolo 43 – Obblighi dei Partecipanti

1. I Partecipanti inviano a Monte Titoli la documentazione prescritta dalla normativa fiscale applicabile, nonché tutte le informazioni richieste da Monte Titoli ai fini della corretta gestione degli adempimenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, secondo quanto specificato nelle Istruzioni. Le tempistiche, i formati e le procedure di inoltro delle informazioni sono descritte nei Manuali dei Servizi Fiscali.
2. Nel caso in cui Monte Titoli provveda al pagamento dell'imposta in qualità di rappresentante fiscale del Partecipante, quest'ultimo deve costituire presso il proprio conto nel Sistema TARGET 2 la provvista per il pagamento delle imposte entro il 12° giorno lavorativo del mese nel quale è previsto il versamento dell'imposta. In caso di mancata provvista il giorno prima della data di versamento dell'imposta, Monte Titoli attiva le garanzie fornite dal Partecipante ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera c), ed esclude il Partecipante dal servizio fiscale, comunicando la risoluzione del rapporto all'Amministrazione Finanziaria. Tale disposizione non si applica nel caso del pagamento delle imposte nei casi in cui Monte Titoli trattiene direttamente l'ammontare da versare all'Amministrazione Finanziaria.
3. Nei casi previsti dalle Istruzioni, i Partecipanti dichiarano sotto la propria responsabilità il regime fiscale applicabile ai clienti per conto dei quali detengono strumenti finanziari nei conti aperti presso Monte Titoli. Monte Titoli verifica la correttezza delle dichiarazioni dei Partecipanti in base alle informazioni disponibili. In assenza di tali dichiarazioni Monte Titoli applicherà l'aliquota massima prevista dalla normativa fiscale.
4. Nei casi previsti dalle Istruzioni, i Partecipanti depositano in conti distinti i titoli appartenenti a soggetti sottoposti a regimi fiscali differenti.

omissis

(Gli articoli inclusi nei CAPI II, III e IV s'intendono rinumerati di conseguenza)

Parte I – SERVIZIO DI GESTIONE ACCENTRATA

1 Disposizioni generali

1.1 Definizioni

Giornata contabile: giornata operativa secondo il calendario TARGET 2-~~Securities~~;

Piattaforma Fiscale: il sistema proprietario attraverso il quale Monte Titoli: (i) acquisisce e registra le informazioni anagrafiche dei Partecipanti ai Servizi di Assistenza Fiscale e dei loro clienti; (ii) mantiene le evidenze contabili relative al pagamento delle imposte, ai crediti d'imposta maturati e agli importi percepiti dai soggetti esenti; (iii) effettua le verifiche per la corretta gestione degli adempimenti fiscali; (iv) effettua il calcolo dell'imposta ai sensi della normativa applicabile.

2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

2.1 Disponibilità del Servizio

Il Servizio segue il calendario TARGET 2-~~Securities~~.

omissis

2.4 Comunicazioni operative in caso di contingency

I Partecipanti, in caso di necessità, possono inviare a Monte Titoli le comunicazioni operative, tramite posta elettronica (formato PDF) esclusivamente quale modalità di contingency alternativa all'uso delle reti telematiche.

L'utilizzo di tale modalità operativa deve essere concordato preventivamente con Monte Titoli.

Le istruzioni cartacee devono essere debitamente sottoscritte dai soggetti autorizzati ~~e riportare, qualora previsto, la cifra di controllo CIRIB.~~

omissis

3 OPERAZIONI DEL SERVIZIO

omissis

3.5 Pagamento dividendi

omissis

3.5.6 Istruzioni di incasso, rinuncia o rinvio del dividendo da parte degli Intermediari

Gli Intermediari possono trasmettere tramite il messaggio "Istruzione per incasso dividendi" le seguenti informazioni:

- dalla data di ricezione della Disposizione di servizio 721 e fino alla record date, le istruzioni di rinuncia o rinvio dell'incasso del dividendo che devono riportare l'ISIN del titolo *cum dividendo*;

- dalla data di pagamento del dividendo e comunque entro il giorno lavorativo precedente la data di prescrizione del dividendo di cui al paragrafo 3.5.15, le istruzioni di incasso o rinuncia al dividendo pregresso che devono sempre riportare l'Internal Code assegnato da Monte Titoli.

Tali istruzioni devono pervenire a Monte Titoli entro:

- ~~le ore 18:00 della Giornata Contabile di riferimento.~~ **di record date per quanto riguarda le istruzioni di rinuncia o di incasso dividendo antecedenti alla prima elaborazione.** ~~Le istruzioni pervenute oltre tale orario non sono elaborate da Monte Titoli.~~
- **le ore 17.00 della Giornata Contabile di riferimento per quanto riguarda le istruzioni di rinuncia o di incasso dividendo successive alla prima elaborazione.**
Le istruzioni pervenute oltre tale orario non sono elaborate da Monte Titoli.

Qualora la data di prescrizione cada in un giorno festivo secondo il calendario TARGET, l'istruzione per l'elaborazione dell'ultimo incasso deve pervenire entro il secondo giorno lavorativo precedente al termine di prescrizione.

Omissis

3.5.10 Regolamento

1. Regolamento tramite conto RTGS della Banca Pagatrice

Nel caso in cui la Banca Pagatrice utilizzi un conto RTGS, il regolamento dell'operazione è eseguito nel Sistema TARGET2 con l'utilizzo della procedura di regolamento "Simultaneous multilateral settlement" (c.d. procedura 5).

Monte Titoli addebita il conto RTGS della Banca Pagatrice e accredita il conto RTGS o DCA degli Intermediari beneficiari, utilizzando l'apposito conto aperto da Monte Titoli (conto tecnico RTGS), quale Ancillary System (AS), presso il Payment Module (PM) o il conto tecnico DCA di Monte Titoli.

Il sistema di regolamento adottato prevede la compensazione, nell'ambito della medesima operazione, degli importi a debito/credito facenti capo alla stessa Banca Pagatrice, che opera nel doppio ruolo di Banca Pagatrice e Intermediario Beneficiario.

In particolare, Monte Titoli avvia il ciclo di regolamento di ogni Giornata Contabile (calendario TARGET 2), secondo le fasi temporali di seguito descritte:

omissis

4. ATTIVITA' CONNESSE E STRUMENTALI * *Capo spostato alla nuova Parte II*

4.1 Servizi Fiscali su titoli di diritto italiano

4.1.1 Servizio di rappresentanza fiscale per titoli azionari e obbligazionari

4.1.1.1 Partecipanti al servizio

~~Possono partecipare al servizio di rappresentanza fiscale gli Intermediari partecipanti Servizio di Gestione Accentrata non residenti in Italia.~~

I partecipanti al Servizio devono:

- ~~inviare a Monte Titoli tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dell'incarico conferito con le modalità e le tempistiche previste dai Documenti operativi;~~

- rendere disponibili i fondi necessari per il versamento delle imposte.

4.1.1.2 Oggetto del Servizio

Monte Titoli offre il servizio di rappresentanza fiscale ai sensi della legge 239/1996 e DPR 600/1973 per titoli azionari, obbligazionari ed assimilati a queste categorie accentrati presso Monte Titoli in qualità issuer CSD.

Monte Titoli opera in qualità di rappresentante fiscale, sulla base dell'incarico conferito dall'Partecipante non residente, con le seguenti modalità:

- Tramite comunicazione ufficiale all'Agenzia delle Entrate (form 118/IMP), con la quale l'Intermediario si dichiara Banca di 2° Livello e indica Monte Titoli quale suo rappresentante fiscale in Italia, per il portafoglio obbligazionario (ai sensi della legge 239/1996)
- Tramite apertura di un conto titoli nel Sistema di Gestione Accentrata, per il portafoglio azionario (ai sensi del DPR 600/1973)
- Per entrambe le fattispecie, è richiesta la sottoscrizione della documentazione contrattuale specifica per la fruizione dei servizi fiscali;

Monte Titoli può offrire il servizio in cooperazione con un soggetti terzi qualificati.

In tal caso il soggetto terzo e le attività svolte dallo stesso per conto di Monte Titoli sono chiaramente identificate nella documentazione contrattuale sottoscritta dal Partecipante.

In conformità alla normativa applicabile, Monte Titoli offre agli Intermediari non residenti in Italia un servizio costituito dalle seguenti attività:

- **Trattenuta alla fonte:** applicazione dell'aliquota più favorevole e / o di eventuali esenzioni in base alle dichiarazioni fornite dai Partecipanti al servizio, mediante l'acquisizione delle certificazioni di esenzione (per le obbligazioni) e di applicazione delle aliquote agevolate (per le azioni), in base alle quali vengono poi disposti i pagamenti dei proventi (interessi, dividendi, rimborsi)
- **Calcolo dell'imposta:** applicazione delle imposte ai sensi del d.l. n. 239/96, DPR 600/73 e successive modifiche e versamento degli importi relativi all'Agenzia delle Entrate su base mensile;
- **Tenuta del "Conto Unico"** (ai sensi della legge 239/1996): per la registrazione di addebiti ed accrediti d'imposta. Gli addebiti vengono registrati in sede di vendita dei titoli o di pagamento dei proventi a investitori non esenti (c.d. "nettisti"), mentre gli accrediti al momento in cui investitore non esente acquista i titoli, per gestire correttamente la tassazione applicata in base al meccanismo del Pro Rata Temporis
- **Trasmissione della dichiarazione annuale (modello 770)** all'Agenzia delle Entrate, tramite ENTRATEL
- **Tax Reclaim:** invio comunicazioni alle autorità fiscali per presentazione, la convalida e l'evasione delle dichiarazioni e delle richieste di rimborso dei versamenti;
- **Ravvedimento Operoso:** supporto nel processo di corresponsione all'Agenzia delle Entrate delle imposte precedentemente non versate, e versate per un importo inferiore al dovuto;
- **Servizi informativi** relativi alle attività prestate ai clienti per quanto riguarda il sistema fiscale italiano;
- **Servizio di segnalazione agli emittenti:** creazione del file di FIS e invio agli emittenti;

~~Il servizio può essere erogato in modalità User To Application (U2A) tramite una Graphic User Interface) o Application to Application (A2A) tramite scambio di dati via FTP.~~

4.2 Servizio di coordinamento e raccolta delle adesioni (Servizio “OPA/OPS”)

Spostato al nuovo Capo 6

omissis

Parte II - ATTIVITA' CONNESSE E STRUMENTALI

5 Servizi Fiscali

5.1 Servizio di dichiarazione e versamento per la FTT italiana

4.1-2.1 5.1.1 Partecipanti al servizio

Possono partecipare al servizio i soggetti partecipanti al servizio di Gestione Accentrata e le persone giuridiche tenute al versamento e alla dichiarazione dell'imposta ai sensi del Decreto Legislativo del 21 febbraio 2013, residenti e non residenti in Italia e in particolare:

- *i soggetti responsabili del versamento dell'imposta (accountable party);*
- *le stabili organizzazioni di soggetti non residenti responsabili del versamento dell'imposta (accountable party);*
- *i rappresentanti fiscali dei soggetti responsabili del versamento dell'imposta secondo le casistiche descritte nella seguente tabella:*

<i>Intermediario</i>	<i>Accountable party/Partecipante al servizio Monte Titoli</i>
<i>Residente in Italia</i>	<i>Intermediario residente in Italia</i>
<i>Non residente in Italia sia White che Black list, con stabile organizzazione in Italia</i>	<i>Stabile organizzazione in Italia (se accetta l'incarico conferito)</i>
<i>Non residente in Italia, sia White che Black list, con un rappresentante fiscale in Italia</i>	<i>Rappresentante fiscale in Italia</i>
<i>Non residente in Italia, White List, senza rappresentante fiscale o stabile organizzazione in Italia</i>	<i>Non residente White List</i>
<i>Residente in paese Black List facente parte di un gruppo di intermediazione con sede legale in Italia</i>	<i>Soggetto (capogruppo) residente in Italia, su base volontaria (altrimenti soggetto black list)</i>
<i>Residente in paese Black List senza rappresentanza</i>	<i>Residente in Paese Black List</i>

Tali soggetti possono delegare la gestione operativa di tali adempimenti a soggetti terzi (agenti) compilando l'apposita sezione della documentazione di partecipazione.

Per aderire al servizio è necessario essere in possesso di un codice fiscale italiano, che dovrà essere comunicato a Monte Titoli nella richiesta di partecipazione; nel caso in cui il cliente non lo abbia, dovrà inviare apposita richiesta, tramite e-mail, all'Agenzia delle Entrate allegando il form AA5.

A tal fine I soggetti residenti nei c.d. Paesi Black List, dovranno preventivamente chiedere a Monte Titoli di accettare la delega, di cui all'allegato 4 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013.

Monte Titoli provvederà a fornire l'accettazione a mezzo posta elettronica tramite e-mail, al richiedente; quest'ultimo dovrà inoltrare, sempre a mezzo e-mail, sia l'accettazione di Monte Titoli che il form per richiedere il codice fiscale all'Agenzia delle Entrate.

Verificata la completezza della documentazione di partecipazione Monte Titoli comunica la data di avvio di operatività e invia le credenziali di accesso alla Graphic User Interface (GUI).

Il partecipante al servizio deve specificare, attraverso la GUI, i dati operativi necessari per l'erogazione dei Servizi.

Attraverso il proprio dominio nell'ambito della Graphic User Interface (GUI), i partecipanti al servizio hanno una visione complessiva di tutte le attività eseguite per conto delle Liable party che gli stessi rappresentano.

4.1.2.2 5.1.2 Oggetto del Servizio

Nell'ambito del servizio di dichiarazione e versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (FTT) ai sensi del Decreto Legislativo del 21 febbraio 2013, Monte Titoli offre supporto tecnico in relazione ai seguenti adempimenti:

- a) trasmissione delle dichiarazioni ricevute dagli Intermediari all'Agenzia delle Entrate;*
- b) trasmissione degli avvisi di pagamento dell'imposta da versare in base alle dichiarazioni ricevute dagli intermediari;*
- c) regolamento mensile degli importi ricevuti dagli Intermediari per il pagamento dell'imposta a favore dell'Agenzia delle Entrate e trasmette relativi modelli F24;*
- d) trasmette la dichiarazione annuale ricevuta dagli Intermediari all'Agenzia delle Entrate;*
- e) supporto per la compensazione di eventuali crediti d'imposta, in sede di dichiarazione mensile o annuale*
- f) supporto tecnico per la procedura di ravvedimento operoso*

Il Servizio è erogato attraverso una Graphic User Interface (GUI) accessibile via internet, che dispone di funzioni di immissione, validazione, inquiry e monitoraggio a beneficio degli Intermediari.

4.1.2.3 5.1.3 Calendario di invio delle segnalazioni e dei versamenti

Secondo le previsioni della Legge, Monte Titoli versa l'imposta all'Agenzia delle Entrate entro il giorno sedici del secondo mese successivo a quello in cui:

- è avvenuto il passaggio di proprietà per gli strumenti finanziari di cui al comma 491 della Legge. Per data di regolamento si intende quella di effettiva registrazione dei trasferimenti sui conti, ovvero, previa accordi fra la Liable e l'Accountable party, la data di liquidazione contrattualmente prevista*
- è conclusa l'operazione (sottoscrizione, cancellazione anticipata) o modifica del contratto e come momento di trasferimento della titolarità dei valori mobiliari, per gli strumenti finanziari di cui al Comma 492 della Legge;*
- è inviata la cancellazione o la modifica al contratto, per le operazioni di cui al Comma 495 della Legge.*

4.1.2.4 5.1.4 Funzionalità del servizio

Inoltro delle segnalazioni

L'inoltro delle segnalazioni a Monte Titoli è possibile attraverso il caricamento di file CSV, secondo le formattazioni indicate nel seguito, per la produzione del flusso in automatico. E' altresì possibile inserire manualmente i dati richiesti (input manuale) seguendo i campi disponibili nella GUI.

Sono oggetto di segnalazione sia le operazioni soggette all'imposta, sia quelle che godono del regime di esenzione o di esclusione.

Monte Titoli trasmette le informazioni necessarie e per l'esecuzione dei pagamenti, senza verificare l'accuratezza, la completezza e la veridicità delle informazioni veicolate all'Agenzia delle Entrate.

Monte Titoli invia mensilmente all'Agenzia delle Entrate un singolo file per ciascuna Accountable Party. La somma degli importi contenuti nelle segnalazioni ricevute durante il mese di riferimento costituisce il controvalore dell'imposta dovuta.

Validazione delle segnalazioni

Monte Titoli rende disponibili apposite funzionalità di validazione delle segnalazioni che consentono ai partecipanti di:

- 1) verificare la formattazione e la presenza dei campi obbligatori che compongono il file;
- 2) verificare l'identità del partecipante al servizio mittente del file;
- 3) confermare che le Accountable Party, se residenti nei paesi Black List, siano accreditate presso l'Agenzia delle Entrate, e incluse nell'elenco pubblicato sul sito di quest'ultima.

Il sistema notifica i file respinti a seguito del processo di validazione, affinché il mittente possa procedere alla correzione degli errori e all'invio dei file corretti.

Gestione dei flussi pervenuti oltre il termine stabilito

Il sistema mantiene evidenza dei file pervenuti oltre la scadenza stabilita. Il partecipante può chiedere a Monte Titoli di convertirli in file regolari.

Cancellazione delle segnalazioni

I partecipanti hanno la possibilità di cancellare i flussi già caricati, a condizione che gli stessi non siano già stati inoltrati all'Agenzia delle Entrate. La cancellazione è effettuata attraverso la selezione dei file di interesse attraverso la GUI.

L'evidenza dei file cancellati è disponibile nel sistema per un periodo di 6 mesi successivi al giorno in cui è avvenuta la cancellazione.

Determinazione del controvalore complessivo dell'imposta

Monte Titoli calcola l'importo dell'imposta complessivamente dovuta da ciascun soggetto, per le transazioni compiute nel corso del mese precedente, aggregando, in capo a ciascuna Accountable Party, il valore unitario dell'imposta specificato nei flussi caricati durante il periodo di osservazione.

I partecipanti devono verificare l'importo segnalato, al fine di assicurarsi che tutte le segnalazioni siano state correttamente prese in carico. In mancanza di espressa contestazione la segnalazione si intende confermata dal partecipante.

Invio dei preavvisi e dei solleciti di pagamento

A partire dal quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è maturata l'imposta, Monte Titoli invia i preavvisi di pagamento, tramite posta elettronica, agli indirizzi che sono stati specificati dal Cliente nella GUI in fase di perfezionamento del contratto di partecipazione al Servizio.

Il diciassettesimo giorno del mese successivo a quello in osservazione, Monte Titoli provvederà all'invio di sollecito di pagamento, nel caso in cui i soggetti tenuti non abbiano provveduto al versamento dell'imposta, o abbiano versato un importo parziale rispetto a quello atteso.

Versamento dell'imposta

I partecipanti al servizio provvedono al versamento dell'imposta dovuta entro il termine ultimo previsto dal calendario del servizio, sul conto intestato a Monte Titoli presso T2 ovvero sulle coordinate bancarie indicate da Monte Titoli.

I partecipanti devono opzionare il sistema di pagamento prescelto nella documentazione di partecipazione.

Al fine di favorire la riconciliazione degli importi, il pagamento deve riportare gli stessi riferimenti specificati nell'avviso di pagamento.

I versamenti, i cui controvalori non equivalgono all'importo segnalato nell'avviso di pagamento, sono comunque accolti, purché sia evidente, nel messaggio di pagamento, ovvero sul bonifico bancario, il dettaglio degli importi versati in corrispondenza di ciascuna delle categorie di tassazione riportate, al fine di dare evidenza della tipologia di tributo segnalato per il quale non è stato effettuato il versamento dell'imposta, o è stato effettuato in misura parziale.

Il giorno previsto per il versamento dell'imposta, Monte Titoli effettua la prevista movimentazione contabile a favore all'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui il denaro versato dai soggetti Accountable:

a) corrisponda all'importo evidenziato negli avvisi di pagamento Monte Titoli versa il denaro all'Agenzia delle Entrate

b) sia inferiore all'importo evidenziato negli avvisi di pagamento Monte Titoli versa quanto ricevuto ed effettua segnalazione all'Agenzia delle Entrate;

c) sia superiore all'importo evidenziato negli avvisi di pagamento Monte Titoli versa quanto dovuto all'Agenzia delle Entrate secondo le evidenze prodotte dal Servizio, provvedendo d'iniziativa alla restituzione degli importi in eccesso;

Nel caso in cui non sia ricevuto alcun versamento, Monte Titoli effettua la segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

Segnalazioni mensili

Sulla scorta degli accrediti ricevuti dai soggetti Accountable, Monte Titoli produce i mod. F24 che sono inviati all'Agenzia delle Entrate.

Dichiarazioni annuali

Il servizio produce le dichiarazioni annuali, per ogni accountable party, che riportano il totale dell'imposta versato in un anno di riferimento diviso per mese.

Tali dichiarazioni vengono inoltrate, con le modalità e le scadenze previste, all'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione annuale viene prodotta da Monte Titoli sulla base delle imposte versate comunicate dai partecipanti.

Monte Titoli si riserva di chiedere ai partecipanti ulteriori dati ad integrazione di quelli comunicati per la compilazione della dichiarazione annuale.

L'invio e l'avvenuta ricezione della dichiarazione annuale è notificata ai partecipanti unitamente alla verifica dei dati comunicati alle autorità fiscali italiane.

I rimborsi per versamenti di tasse in eccesso sono compensabili solo in sede di dichiarazione annuale a valere sull'anno successivo.

Ravvedimento operoso

In caso di ravvedimento operoso i clienti del servizio dovranno inviare la segnalazione inerente l'imposta mancante del mese di competenza tramite caricamento del file su GUI o csv.

Nel caricamento va inserita esclusivamente l'imposta senza considerare interessi e sanzioni. Verrà fatturata unicamente la commissione relativa alla richiesta di ravvedimento operoso.

L'importo effettivo da versare (comprensivo della sanzione e dei relativi interessi moratori) viene calcolato dal cliente sulla base dell'imposta omessa e dovrà essere comunicato via mail all'indirizzo iftt@lseg.com tramite apposito form scaricabile sul sito di Monte Titoli.

Il perfezionamento del ravvedimento operoso è subordinato all'accredito dell'importo della mancata imposta più la sanzione e il mancato interesse presso il medesimo conto di accredito utilizzato per il pagamento dell'IFTT.

L'accredito dei fondi deve essere effettuato prima di cinque giorni lavorativi antecedenti la data del primo versamento disponibile.

Eventuali richieste di ravvedimento operoso giunte nei cinque giorni antecedenti la data del primo versamento utile verranno trattate on a best effort basis.

Monte Titoli provvederà ad effettuare entro i termini previsti, tramite il modello F24, il pagamento dell'imposta, della sanzione e degli interessi così come comunicato dal cliente a cui resta in capo l'obbligazione al pagamento corretto dell'imposta.

4.1.2.5 5.1.5 Calendario del Servizio

Il servizio segue i giorni di apertura del calendario Target secondo i medesimi orari operativi di quest'ultimo.

Scadenza	Attività
Quinto giorno lavorativo del mese successiva a quello in cui si è conclusa la transazione finanziaria	Ultimo giorno utile per l'invio delle segnalazioni Invio avvisi di pagamento
Sedicesimo giorno di calendario del mese successivo a quello in cui si è conclusa la transazione finanziaria (nel caso non sia lavorativo, viene considerato quello immediatamente successivo)	Ultimo termine per il versamento dell'imposta
Diciassettesimo giorno di calendario del mese successivo a quello in cui si è conclusa la transazione finanziaria (nel caso non sia lavorativo, viene considerato quello immediatamente successivo)	Invio dei solleciti di pagamento
Sedicesimo giorno di calendario del secondo mese successivo a quello in cui si è conclusa la transazione finanziaria (nel caso non sia lavorativo, viene considerato quello immediatamente successivo)	Ultimo giorno utile per il versamento dell'imposta all'Agenzia delle Entrate da parte di Monte Titoli

4.1.2.6 5.1.6 Periodo di conservazione dei dati

Monte Titoli conserva i flussi elaborati e i moduli F24 prodotti per i seguenti periodi:

- 1) flussi inviati alle autorità: 10 anni
- 2) moduli F24 prodotti su base mensile: 10 anni

- 3) flussi respinti per errori di validazione: 6 mesi
- 4) flussi cancellati: 6 mesi
- 5) flussi dichiarazione inviati dagli Accountable Party: 10 anni

Omissis

5.2 Servizi di Assistenza Fiscale sul mercato italiano

5.2.1 Imposte oggetto del servizio

Monte Titoli presta i Servizi di Assistenza Fiscale in relazione alle seguenti fattispecie:

- a) imposte sui redditi assoggettabili al regime di cui al d.lgs. n. 239/1996 (derivanti da obbligazioni e titoli similari);
- b) imposte sui redditi assoggettabili al regime di cui agli articoli 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600/1973 (derivanti da azioni e strumenti finanziari similari);
- c) imposte sui redditi assoggettabili al regime di cui al combinato disposto del d.lgs. n. 461/1997 e D.lgs. n. 239/1996 e n. 600/1973 (derivanti da plusvalenze, differenziali ed altri proventi).

5.2.2 Assistenza fiscale ex d.lgs. 239/1996

5.2.2.1 Ruolo di Monte Titoli

Monte Titoli può operare per conto degli Intermediari non residenti in Italia che si sono qualificati come banche di secondo livello secondo la procedura di cui all'articolo 7 del d.lgs. 239/1996 e D.M. 632/1996. A tal fine gli Intermediari dovranno inviare la comunicazione ufficiale all'Agenzia delle Entrate (form 118/IMP), con la quale l'Intermediario si dichiara Banca di 2° Livello e indica Monte Titoli quale suo rappresentante fiscale in Italia, per il portafoglio obbligazionario.

Negli altri casi Monte Titoli presta supporto al Partecipante in relazione ai processi connessi alla fiscalità descritti nei seguenti paragrafi, ad eccezione del versamento dell'imposta, delle comunicazioni correttive all'Agenzia dell'Entrate e alla gestione delle richieste dell'Amministrazione finanziaria di cui ai paragrafi 5.2.2.6, 5.2.2.7 e 5.2.2.8.

5.2.2.2 Struttura dei conti

Per la corretta applicazione dell'imposta, i Partecipanti devono depositare in conti separati i titoli appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:

- clienti non residenti esenti;
- clienti non residenti non esenti;
- clienti italiani persone fisiche;
- clienti italiani persone giuridiche;
- altre tipologie di clienti.

I Partecipanti comunicano a Monte Titoli i conti associati a ciascuna categoria di soggetti.

5.2.2.3 Acquisizione delle informazioni anagrafiche relative ai Partecipanti e ai loro clienti

I Partecipanti comunicano, tramite la Piattaforma Fiscale, i dati anagrafici dei soggetti esenti dall'imposta sostitutiva ex articolo 6 d.lgs. 239/1996 e in particolare le seguenti informazioni:

- a) codice fiscale dei soggetti esenti;
- b) *form* di autocertificazione per soggetti esenti predisposto dall'Agenzia dell'Entrate;
- c) report contenenti i dati identificativi dei soggetti esenti.

Le informazioni devono essere inviate attenendosi alle procedure descritte nel Manuale dei Servizi Fiscali e nei termini concordati in fase di ammissione al Servizio.

Ferma restando la responsabilità dei Partecipanti per la veridicità e correttezza delle informazioni comunicate, Monte Titoli verifica la completezza delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Qualora le informazioni comunicate dal Partecipante risultino incomplete, Monte Titoli notifica al Partecipante la richiesta di integrazione delle informazioni.

Nel caso in cui i Partecipanti non provvedano a fornire tutte le informazioni richieste nei termini concordati in fase di ammissione al Servizio, Monte Titoli applicherà l'aliquota massima prevista.

I Partecipanti sono tenuti ad aggiornare le informazioni comunicate in caso di cambiamenti che modifichino la qualificazione del soggetto ai fini fiscali.

5.2.2.4 Applicazione dell'imposta ex d.lgs. 239/1996

Per la corretta applicazione dell'imposta di cui d.lgs. 239/1996, Monte Titoli acquisisce le informazioni relative a:

- operazioni di pagamento interessi e rimborso capitale su titoli obbligazionari;
- compravendite (inclusi portfolio transfer e operazioni di giro).

Operazioni pagamento interessi e rimborso capitale

Monte Titoli processa le operazioni di pagamento interessi e rimborso capitale acquisendo le informazioni relative agli importi percepiti dai Partecipanti e dai loro clienti tramite il Servizio di Gestione Accentrata.

Attività di compravendita di titoli obbligazionari

Con riferimento alle operazioni di compravendita di titoli obbligazionari, i Partecipanti sono tenuti ad inviare giornalmente un report contenente l'estratto delle operazioni regolate per conto dei clienti, ivi compresi i trasferimenti interni ai conti di partecipazione.

Il report specifica tra l'altro:

- l'identificativo del soggetto esente (TAX ID);
- il tipo di operazione (e.g. acquisto o vendita etc.).

Monte Titoli verifica la completezza dei dati inclusi nel report. Se la verifica ha esito negativo, il Partecipante riceve una notifica per le integrazioni necessarie. In base alle informazioni acquisite, Monte Titoli:

- contabilizza giornalmente le operazioni di pertinenza del soggetto esente (identificate tramite il TAX ID);
- contabilizza giornalmente gli addebiti e gli eventuali accrediti d'imposta nel cd. "Conto Unico" dei soggetti non esenti.

5.2.2.5 Calcolo dell'imposta

Sulla base delle evidenze contabili registrate in corrispondenza degli eventi di cui al paragrafo precedente, Monte Titoli:

- calcola l'imposta applicabile ai soggetti non esenti;
- compila il file contabile per i soggetti esenti.

Il calcolo dell'imposta viene effettuato applicando il criterio del *Pro rata temporis*.

5.2.2.6 Versamento dell'imposta

Il 12° giorno lavorativo del mese nel quale è previsto il versamento dell'imposta, Monte Titoli effettua la compensazione delle posizioni a credito e a debito registrate nel Conto Unico. Qualora risulti un saldo a debito comunica al Partecipante l'ammontare dovuto all'Amministrazione Finanziaria e addebita il conto del Partecipante per un importo corrispondente. Qualora risulti un saldo a credito quest'ultimo viene portato in apertura del saldo del Conto Unico per il mese solare successivo.

Il giorno antecedente alla data prevista per il versamento dell'imposta, in caso di mancata provvista Monte Titoli attiva le garanzie fornite dal Partecipante ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento.

Entro il sedicesimo giorno di ogni mese, Monte Titoli versa all'Agenzia delle Entrate gli importi dovuti in relazione agli eventi contabilizzati nel mese solare precedente ed effettua le relative dichiarazioni.

5.2.2.7 Comunicazioni correttive all'Agenzia dell'Entrate

Monte Titoli entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno effettua le eventuali comunicazioni correttive delle dichiarazioni effettuate in sede di versamento all'Agenzia dell'Entrate, contenenti le informazioni relative ai proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente da soggetti non residenti, secondo

le modalità contenute nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2002.

5.2.2.8 Gestione delle richieste dell'Amministrazione finanziaria

Monte Titoli comunica le informazioni richieste all'Amministrazione Finanziaria e in particolare ogni notizia o documento utile per l'individuazione degli importi corrisposti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dei relativi percettori.

5.2.3 Assistenza fiscale ex D.P.R 600 / 1973

5.2.3.1 Ruolo di Monte Titoli

Monte Titoli può operare in qualità di rappresentante per conto degli Intermediari non residenti ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva (in base all'aliquota massima o ridotta) o dell'esenzione di cui al D.P.R. n. 600/1973.

Negli altri casi Monte Titoli presta supporto al Partecipante in relazione ai processi connessi alla fiscalità descritti nei seguenti paragrafi, ad eccezione del versamento dell'imposta e alla gestione delle richieste dell'Amministrazione finanziaria di cui ai paragrafi 5.2.3.4 e 5.2.3.5.

5.2.3.2 Acquisizione delle Informazioni

Per la corretta applicazione dell'imposta, i Partecipanti devono depositare in conti separati i titoli appartenenti alle categorie di soggetti indicati al paragrafo 5.2.2.3, fatta salva la segregazione per i clienti non residenti esenti. I Partecipanti comunicano a Monte Titoli i conti associati a ciascuna categoria di soggetti.

I Partecipanti sono tenuti ad inviare, tramite la Piattaforma Fiscale, le seguenti informazioni:

- a) certificato di residenza, ove applicabile;
- b) *forms* per l'applicazione dell'aliquota ridotta o dell'esenzione;
- c) report contenenti i dati identificativi dei soggetti beneficiari dell'aliquota.

Le informazioni devono essere inviate attenendosi alle procedure descritte nel Manuale dei Servizi Fiscali e nei termini concordati in fase di ammissione al Servizio.

Ferma restando la responsabilità dei Partecipanti per la veridicità e correttezza delle informazioni comunicate, Monte Titoli verifica la completezza delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Qualora le informazioni comunicate dal Partecipante risultino incomplete, Monte Titoli notifica al Partecipante una richiesta di integrazione delle informazioni.

Nel caso in cui i Partecipanti non provvedano a fornire tutte le informazioni richieste nei termini concordati in fase di ammissione al servizio, Monte Titoli applicherà l'aliquota massima prevista.

I Partecipanti sono tenuti ad aggiornare le informazioni comunicate in caso di cambiamenti che incidano sulla qualificazione del soggetto ai fini fiscali.

5.2.2.3 Applicazione dell'imposta ex d.lgs. 600/1973

Monte Titoli gestisce in qualità di rappresentante fiscale l'applicazione dell'imposta relativa al pagamento dei dividendi su titoli azionari.

Entro la data di pagamento, i Partecipanti che detenevano titoli azionari nei conti terzi-omnibus presso Monte Titoli alla Record Date, sono tenuti ad inviare tramite la Piattaforma Fiscale un report contenente la quantità di azioni appartenenti a ciascun cliente e la corrispondente l'aliquota applicabile.

I Partecipanti comunicano mediante apposito report ogni cambiamento della posizione contabile dei propri clienti derivante dall'esercizio di un'opzione nell'ambito di un'operazione societaria.

Monte Titoli effettua le riconciliazioni tra tali report e i saldi presenti nel Servizio di Gestione Accentrata. In caso di mancata riconciliazione il Partecipante dovrà inviare un nuovo report nei termini indicati nei Manuali dei Servizi Fiscali.

In caso di mancata comunicazione dei report richiesti verrà applicata la aliquota massima.

Se il Partecipante detiene i titoli azionari in conti dedicati ad un singolo cliente non è richiesta la comunicazione del report, ma solo dell'aliquota applicabile.

I Partecipanti possono chiedere il differimento del pagamento del dividendo con le modalità previste dal Servizio di Gestione Accentrata. In tal caso il Partecipante deve inviare, tramite la Piattaforma Fiscale, un apposito report con il quale indica le posizioni dei propri clienti per i quali è richiesta la sospensione del pagamento. Le richieste di differimento devono pervenire a Monte Titoli entro le ore 16:00 della Record Date.

I Partecipanti sono tenuti ad inviare la documentazione rilevante per la parte di pagamento del dividendo differito entro la nuova data di pagamento.

Monte Titoli processa le operazioni di pagamento dividendi tramite il Servizio di Gestione Accentrata. In deroga al paragrafo 3.5.5. delle Istruzioni, Monte Titoli regola i dividendi nei confronti degli Intermediari per i quali opera come rappresentate ex D.P.R. 600/1973 al netto dell'imposta applicabile.

L'ammontare trattenuto a titolo d'imposta viene accreditato sul conto DCA in T2S o RTGS in TARGET 2 di Monte Titoli, a seconda della modalità di pagamento del dividendo scelta dal Partecipante.

I Partecipanti possono modificare i report anche a seguito dell'operazione di pagamento e fino al dodicesimo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stato pagato il dividendo.

Se a seguito di tali modifiche risultano posizioni a credito a favore di soggetti che beneficiano dell'aliquota ridotta, Monte Titoli effettua lo storno del pagamento precedentemente effettuato e riaccredita l'importo corretto secondo informazioni integrative inviate dal Partecipante.

5.2.3.4 Versamento dell'imposta

Entro il sedicesimo giorno di ogni mese Monte Titoli versa all'Agenzia delle Entrate gli importi dovuti in relazione agli eventi contabilizzati nel mese solare precedente.

5.2.3.5 Gestione delle richieste dell'Amministrazione finanziaria

Monte Titoli comunica le informazioni richieste all'Amministrazione Finanziaria e in particolare ogni notizia o documento utile per l'individuazione degli importi corrisposti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dei relativi percettori.

5.2.4 Assistenza fiscale ex d.lgs. 461 / 1997

5.2.4.1 Ruolo di Monte Titoli

Monte Titoli può operare in qualità di rappresentate per conto degli Intermediari non residenti ai fini dell'applicazione del regime amministrato o dichiarato di cui all'articolo 6 d.lgs. 461/1997.

Negli altri casi Monte Titoli presta supporto al Partecipante in relazione ai processi connessi alla fiscalità descritti nei seguenti paragrafi, ad eccezione del versamento dell'imposta, agli adempimenti e alla gestione delle richieste dell'Amministrazione finanziaria di cui ai paragrafi 5.2.4.6, 5.2.4.7 e 5.2.4.8.

5.2.4.2 Struttura dei conti

Ai sensi dell'articolo 43, comma 3, i Partecipanti devono depositare in conti separati i titoli appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:

- clienti non residenti esenti;
- clienti non residenti non esenti che hanno scelto il regime amministrato;
- clienti non residenti non esenti che hanno scelto il regime dichiarativo;
- clienti italiani persone fisiche che hanno scelto il regime amministrato;
- clienti italiani persone fisiche che hanno scelto il regime dichiarativo;
- clienti italiani persone giuridiche;
- altre tipologie di clienti.

I Partecipanti comunicano a Monte Titoli i conti associati a ciascuna categoria di soggetti.

I Partecipanti dichiarano altresì che i clienti soggetti a regime amministrato non detengono partecipazioni significative come definite dall'articolo 67 del TUIR. Qualora un cliente soggetto a regime amministrato si trovi a detenere una partecipazione significativa, il Partecipante deve darne comunicazione a Monte Titoli entro 10 giorni dal superamento delle soglie rilevanti e trasferire i titoli del soggetto in questione in un conto destinato ai soggetti sottoposti a regime dichiarato.

5.2.4.3 Acquisizione delle informazioni

I Partecipanti comunicano a Monte Titoli, tramite la Piattaforma Fiscale, le seguenti informazioni anagrafiche:

- a) certificato di residenza, da rinnovare ogni anno;
- b) *forms* predisposti dall’Agenzia dell’Entrate per l’applicazione dell’imposta o dell’esenzione;
- c) report contenenti i dati identificativi dei soggetti esenti;

Le informazioni devono essere inviate secondo le procedure descritte nel Manuale dei Servizi Fiscali e nei termini concordati in fase di ammissione al Servizio.

Ferma restando la responsabilità dei Partecipanti per la veridicità e correttezza delle informazioni comunicate, Monte Titoli verifica la completezza delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Qualora le informazioni comunicate dal Partecipante risultino incomplete, Monte Titoli notifica al Partecipante la richiesta di integrazione delle informazioni.

Nel caso in cui i Partecipanti non provvedano a fornire tutte le informazioni richieste nei termini concordati in fase di ammissione al servizio, Monte Titoli applicherà l’aliquota massima prevista.

I Partecipanti sono tenuti ad aggiornare le informazioni comunicate in caso di cambiamenti che modifichino la qualificazione del soggetto ai fini fiscali.

5.2.4.4 Applicazione dell’imposta ex d.lgs. 461/1997

Monte Titoli gestisce gli adempimenti necessari ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva relativa alle plusvalenze, differenziali e altri proventi derivanti dalle transazioni o operazioni societarie come definiti dalla normativa fiscale applicabile (TUIR).

Operazioni societarie

Monte Titoli processa le operazioni societarie acquisendo le informazioni relative ai controvalori degli strumenti finanziari, necessari per il calcolo dell’imposta tramite il Servizio di Gestione Accentrata.

Compravendite di strumenti finanziari

I Partecipanti inviano a Monte Titoli tramite la Piattaforma Fiscale un report giornaliero delle transazioni regolate per ciascun conto.

Il report specifica tra l’altro:

- l’identificativo del soggetto (TAX ID);
- la tipo di transazione (e.g. acquisto o vendita etc.).

Monte Titoli verifica la completezza dei dati inclusi nel report. Se la verifica da esito negativo il Partecipante riceve una notifica per le correzioni necessarie.

In base alle informazioni acquisite, Monte Titoli contabilizza giornalmente le transazioni di pertinenza del soggetto non residente (identificate tramite il TAX ID) in base al regime applicabile (amministrato o dichiarato o esente).

Nel caso di soggetti esenti le transazioni sono incluse in un report ai fini della compilazione della dichiarazione annuale (Modello 770).

5.2.4.5 Calcolo dell'imposta in caso di regime amministrato

In caso di regime amministrato Monte Titoli applica l'imposta al momento della vendita se il differenziale tra il prezzo medio di acquisto dello strumento e il prezzo di vendita è positivo.

Se il differenziale è negativo la perdita viene contabilizzata per successive compensazioni nei termini di legge.

Monte Titoli registra giornalmente tramite la Piattaforma Fiscale le evidenze contabili relative alle imposte applicate ad ogni transazione.

Con riferimento alle operazioni societarie che generano un aggiornamento dei saldo titoli sui conti-omnibus del Partecipante, l'imposta è calcolata al momento dell'operazione sulla base dei controvalori degli strumenti finanziari assegnati al soggetto.

La metodologia per il calcolo dell'imposta applicata da Monte Titoli può prevedere delle specifiche regole in base alla natura dello strumento finanziario.

5.2.4.6 Versamento dell'imposta di caso di regime amministrato

Entro il sedicesimo giorno di ogni mese Monte Titoli versa all'Agenzia delle Entrate gli importi dovuti in relazione agli eventi contabilizzati nei due mesi solari precedenti.

Il 12° giorno lavorativo del mese nel quale è previsto il versamento dell'imposta per il versamento dell'imposta, Monte Titoli comunica al Partecipante l'ammontare dovuto all'Amministrazione Finanziaria e addebita il conto del Partecipante per un importo corrispondente.

Il giorno antecedente la data di versamento dell'imposta, in caso di mancata provvista Monte Titoli attiva immediatamente le garanzie fornite dal Partecipante ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento, ferma restando la facoltà di differire il pagamento dell'imposta ai sensi della normativa applicabile.

5.2.4.7 Regime dichiarativo

In caso di regime dichiarato, Monte Titoli rilascia nei termini di legge le certificazioni relative all'ammontare dei redditi diversi di natura finanziaria imponibili e percepiti dai soggetti non residenti.

5.2.4.8 Gestione delle richieste dell'Amministrazione finanziaria

Monte Titoli comunica le informazioni richieste all'Amministrazione Finanziaria e in particolare ogni notizia o documento utile per l'individuazione degli importi corrisposti senza l'applicazione dell'imposta e dei relativi percettori.